



Automobile Club Milano
Pr. 2935 / 2011

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

FONDO TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

ANNO 2011

Ai fini della costituzione del Fondo per i trattamenti economici accessori, la disciplina contrattualistica di riferimento è rappresentata dall'art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale non Dirigente del Comparto degli Enti Pubblici non Economici, relativo al quadriennio normativo 1998/2001, che integra e modifica il precedente art. 35 del CCNL '95, nonché dall'art. 4 del CCNL 2000/01, dall'art. 25 del CCNL 2002/03, dall'art. 5 CCNL 2004/05, dall'art. 36 del CCNL 2006/07 e, infine, dal comma 2 dell'art.1 CCNL Integrativo 2006/2007.

Sotto il profilo legislativo, il comma 5 dell'art. 67 del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, prevede che l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa per il 2009 *"non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo* di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, *ridotto del 10 per cento*". Al riguardo, si precisa che, fin dal 2004, l'Amministrazione dell'Ente ha annualmente ridotto l'ammontare in parola, calibrandolo in funzione della diminuzione del personale, così da registrare una riduzione del fondo del 2009, rispetto al 2004, pari a circa il 35% (ammontare 2009, € 225.000; ammontare 2004, € 344.000).

L'art. 9, comma 2-bis, del Decreto Legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", dispone inoltre che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010. Inoltre, la stessa norma impone che, a fronte di una riduzione del personale, tale importo sia automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Le linee interpretative per operare la citata riduzione sono state dettate con la Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. In questo senso, la riduzione deve essere effettuata "sulla base del confronto tra il valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti – rispettivamente – al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno".



AUTOMOBILE CLUB MILANO

A seguito della riduzione operata con l'applicazione dei suindicati criteri, a fronte di un importo, nel 2010, pari a € 220.000, il fondo disponibile per l'anno 2011 ammonta a € 198.000, con una diminuzione pari al 10%.

E' da notare tuttavia che, per ragioni contingenti e circoscritte al solo 2011, una simile riduzione non rispecchia le effettive presenze in servizio negli anni 2010 e 2011.

Dopo un'approfondita e proficua trattativa sindacale, l'Amministrazione ha concordato una riduzione per il 2011 del 33% rispetto al fondo del 2010, con un risparmio per l'Ente di € 72.600, se rapportato al 2010, e di € 50.600 se rapportato, invece, all'importo conseguente all'applicazione dei criteri indicati nella Circolare n. 12/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Fermo restando la prescrizione di cui all'art. 9, comma 2-bis, del Decreto Legge del 31 maggio 2010 n. 78, il Fondo sarà riproporzionato nel prossimo anno, in ragione dell'aumento del personale in servizio rispetto sia al 2010 sia al 2011.

Il Fondo per il trattamento accessorio è dunque costituito dalle seguenti voci:

a) Indennità di Ente	€	12.000,00
b) Passaggi all'interno delle aree	€	5.700,00
c) Sviluppi economici	€	7.000,00
d) Accantonamento ex art. 35 CCNL 2007	€	100,00
e) Lavoro straordinario	€	15.000,00
f) Compensi per indennità varie	€	1.600,00
g) Progetti mirati	€	15.000,00
h) Fondo produttività collettiva	€	91.000,00
TOTALE	€	147.400,00

Le voci dalla lettera a) alla lettera d) hanno carattere permanente e ricorrente.

Per il 2011 non sono previste nuove progressioni economiche all'interno delle aree, sia pure ai soli fini giuridici, stante il blocco degli effetti economici disposti dal comma 21 dell'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010.

L'accantonamento di cui alla lettera d) è previsto dall'art. 35 CCNL del 1° ottobre 2007 per finanziare l'inserimento dell'indennità di ente nella base di calcolo utile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto. La disposizione si applica solo agli Enti che hanno in servizio personale destinatario della disciplina del TFR, in quanto assunti a partire dal 1° gennaio 2001. L'importo da destinare è pari al 6,91% dell'indennità di ente effettivamente corrisposta nel corso dell'anno. Il predetto importo è dunque da considerarsi indisponibile alla contrattazione integrativa ed il corrispondente valore è contabilizzato come accantonamento per TFR, da corrispondere al personale quando cesserà il servizio.



AUTOMOBILE CLUB MILANO

Nel "Fondo per la produttività collettiva" di cui alla lettera h) confluiranno eventuali residui provenienti dalle altre voci del fondo stesso, ad eccezione degli importi di cui alla lettera d), "Accantonamento ex art. 35 CCNL 2007", e alla lettera g), "Progetti mirati".

Milano, 17 novembre 2011

IL DIRETTORE
Dott. Fabrizio Turci